

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 maggio 2022, n. 34

**Peste Suina Africana. Modifica dell'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 21 del 30 marzo 2022. Gestione del prelievo di selezione del capriolo nella ZONA INFETTA A1, del paragrafo 2.1 dell'Allegato alla citata Ordinanza e nuove disposizioni in materia di Biosicurezza.**

#### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Premesso che il Presidente della Giunta regionale, nelle more dell'approvazione del Piano regionale di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della peste suina africana nei suini da allevamento e nella specie cinghiale (*Sus scrofa*) previsto dal Decreto legge 17 febbraio 2022 n. 9 ed a parziale modifica della propria Ordinanza n. 7 del 22 gennaio 2022 con Ordinanza n. 15 del 15 marzo 2022 ("Legge regionale 30/1982, articolo 2, comma 2. Misure di regolamentazione delle attività venatorie e di controllo faunistico della specie cinghiale per l'eradicazione della Peste Suina Africana. Integrazione Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2022, n. 7"), ha disposto urgenti e mirate misure di depopolamento delle popolazioni selvatiche della specie cinghiale, stabilendo in particolare che tali misure, da aggiornarsi in funzione dell'evolversi della situazione epidemiologica ed in base alle previsioni contenute nell'emanando Piano regionale, si applichino con decorrenza immediata e valgano in relazione dell'evolversi della situazione epidemiologica e, comunque, sino al 30 giugno 2022.

Richiamato che la suddetta Ordinanza, per la zona di sorveglianza attiva (A2) prevede tra le misure da attivare l'abbattimento in caccia di selezione e nulla dispone a tal proposito per la zona infetta (A1).

Preso atto che che, come da verifiche del Settore Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura risulta necessario attivare tale forma di caccia al fine di contenere le presenze di caprioli su tale territorio regionale, limitando il fenomeno dei danni alle attività agricole e degli incidenti stradali.

Dato atto che, secondo quanto previsto dalla richiamata D.G.R. n. 94-3804 del 27 aprile 2012 e s.m.i la caccia di selezione al capriolo è praticata individualmente alla cerca o all'aspetto, senza uso di cani e con armi a canna rigata, con un numero predefinito e controllato di cacciatori autorizzati.

Dato atto pertanto che tale forma di caccia di selezione rappresenti una delle forme di caccia e di fruizione del territorio in grado di generare, nelle aree in cui si svolge, il minore disturbo nei confronti della fauna presente, compreso il Cinghiale.

Richiamato che l'Ordinanza del 13 gennaio 2022 del Ministero della Salute d'intesa con il Ministero delle Politiche agricole e forestali, al primo comma dell'articolo 1, stabilisce che, in deroga al generale divieto di caccia all'interno della zona infetta, "I servizi regionali competenti, su richiesta degli interessati, possono autorizzare la caccia di selezione sulla base di una valutazione tecnica che tenga conto della natura dell'attività e delle specifiche caratteristiche dell'area coinvolta".

Dato atto della nota prot. n. 13437 del 26 maggio 2022 inviata dalla Direzione Agricoltura e Cibo al Commissario straordinario per la peste suina africana con la quale venivano richieste indicazioni circa la possibilità di attivare la caccia di selezione al capriolo nella zona infetta.

Dato atto dell'e-mail del 30 maggio 2022, avente ad oggetto "Deroga caccia di selezione in area infetta", con la quale la Direzione regionale Agricoltura e Cibo - Settore Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura chiedeva al Settore regionale "Prevenzione, sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare", competente in materia di contrasto alla PSA, se ravvisasse

possibili criticità rispetto a un provvedimento di deroga per il prelievo di selezione al capriolo, evidenziando la modalità individuale di tale forma di prelievo e senza uso di cani.

Dato atto della e-mail della medesima data con la quale, riscontrando la nota di cui sopra, il Settore regionale “Prevenzione, sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare” esprime parere favorevole, fatta salva l'applicazione delle specifiche misure di biosicurezza previste dalla DGR n. 34-4965 del 29 aprile 2022 e nel contempo richiede una modifica all’Ordinanza in merito alle misure di Biosicurezza da applicarsi nelle zone A3 e A4.

Ritenuto, pertanto, di provvedere a modificare l’Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 21 del 30 marzo 2022 al fine consentire il prelievo di selezione del capriolo nella zona di restrizione II di cui al Regolamento (UE) 440/2022 e di modificare le misure di Biosicurezza da applicarsi nelle zone A3 e A4.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla D.G.R. 1-3361 del 14 giugno 2021.

## ORDINA

che, per le motivazioni sopra indicate, l’Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 21 del 30 marzo 2022 sia modificata come di seguito riportato: il paragrafo 2.1 ZONA INFETTA A1, del suo Allegato si concluda con il seguente periodo:

- *“attività di abbattimento in caccia di selezione per la specie capriolo nel rispetto delle specifiche misure di biosicurezza previste dalla DGR n. 34-4965 del 29 aprile 2022 ”.*

Il secondo capoverso del paragrafo 4.1 (Misure da applicarsi nelle zone A3 e A4) del suo allegato è sostituito dal presente: *”Limitatamente alle zone A3 e A4, ed unicamente nei casi in cui il responsabile dell'intervento di contenimento verifichi nella carcassa del cinghiale abbattuto l'assenza di segni anatomo-patologici riconducibili a Peste suina africana o altre patologie, è consentito, qualora non fosse possibile l'interramento, il rilascio nell'ambiente dei visceri dell'animale. Nel caso in cui l'intervento di contenimento abbia comportato l'abbattimento di un numero consistente di capi con conseguente necessità di smaltire un quantitativo importante di visceri, ne è consentito lo stoccaggio temporaneo con modalità da concordare con l'ASL competente per territorio. Costituisce comunque requisito indispensabile all'azione sopra riportata il possesso da parte del responsabile dell'intervento dell'attestato di frequenza del corso sulla biosicurezza per gli attuatori del piano di cui al cap. 4.4 dell'allegato del Decreto in oggetto.”.*

di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’articolo 61 dello Statuto e dell’articolo 5 della Legge regionale 22/2010.

p. Alberto Cirio  
il Vice Presidente  
Fabio Carosso